



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
SERVIZIO ATTIVITÀ EDILIZIE

DETERMINAZIONE N. 59 DEL 20-07-2012

OGGETTO: *Schema di convenzione art. 170 R.U. viale Europa snc. Rettifica*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
EDILIZIA E URBANISTICA

- Richiamato l'art. 183 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000;
- Richiamato l'art. 67 dello Statuto Comunale;
- Vista la L.R. 1/2005 e s.m.i. "Norme per il governo del territorio";
- Premesso che la società "SO-PA di Saul Bertelli e C. – S.A.S." è proprietaria di un terreno sito nel Comune di Scandicci, viale Europa senza numero civico, individuato al Catasto Terreni di detto Comune nel foglio di mappa n. 5 dalla particella n. 1029;
- Che la società "SOPA S.R.L.", affittuaria del terreno, svolge un'attività di deposito, esposizione e commercializzazione di merci e/o materiali all'aperto, secondo quanto previsto dall'art. 170 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico vigente e adottato;
- Che in data 11/4/08 è stata presentata una Denuncia di inizio attività edilizia (PED 369/2008) per la sistemazione dell'area in questione, ed in data 28/10/08 è stata stipulata apposita convenzione, ai sensi del sopra citato art. 170, ai fini dello svolgimento dell'attività di deposito e/o esposizione di merci e/o materiali all'aperto;
- Richiamata la determinazione n° 34 del 31/5/12 di approvazione dello schema di convenzione art. 170 R.U. ad integrazione della precedente convenzione rep. 39197 arcc. 6276, per l'inclusione dell'attività di commercializzazione di merci e/o materiali all'aperto, come consentito dalla stesso art. 170 R.U.;
- Visto che lo schema di convenzione sopra indicato prevede la trascrizione della stessa nei registri immobiliari presso la locale Conservatoria;
- Dato atto che la trascrizione nei registri immobiliari della precedente convenzione non era stata consentita dalla locale Conservatoria, poiché non contenente modifica a diritti reali ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;

- Preso atto altresì che la trascrizione della convenzione integrativa non sarà possibile, poiché la precedente convenzione non risulta trascritta nei registri immobiliari;
- Ritenuto pertanto opportuno apportare una rettifica allo schema di convenzione approvato con determinazione n°34 del 31/5/12, mediante l'eliminazione dell'art. 6 e dei riferimenti alla trascrizione nei registri immobiliari riportati all'art. 5;

DETERMINA

- 1) Di approvare la rettifica allo schema di convenzione approvato con determinazione n° 34 del 31/5/12, per i motivi in premessa riportati, mediante l'eliminazione dell'art. 6 e dei riferimenti alla trascrizione nei registri immobiliari riportati all'art. 5.
- 2) Di procedere, quale Dirigente del competente Settore Edilizia ed Urbanistica, alla sottoscrizione della convenzione in oggetto.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
EDILIZIA E URBANISTICA**
Arch. Lorenzo Paoli